

in *Morganegiba*, hoc est matutinali dono (questo forse è una giunta) in Franciam venientem certum est adquisisse &c. Abbiamo Strumenti rapportati dal Baluzio, dove i Mariti donano *quartam portionem* de' loro beni *dilectæ Conjugi suæ*; e quivi chiaramente è detto, che si soleva costituire il Morgincap *alia die post noctem nuptialem, qui est dies votorum nostrorum*. Dissi permesso a gli Uomini di donare alle Mogli la *quarta parte* delle loro sostanze (il che oggidì parrebbe una pazzia) e non più; ma v'erano persone sì perdute nell'amore femminile, che al dispetto delle Leggi donavano loro anche la *terza parte*. Ne resta una pruova in uno Strumento dell'Anno 873. da me aggiunto alla Cronica del Monistero di Casarea, in cui è consegnato a que' Monaci, *quidquid eidem Gundi uxori quondam Justonis pertinebat a parte viri sui, videlicet Tertiam portionem de omnibus rebus superscriptis, quæ ei in die votorum Vir suus dederat*. Oggidì nel Regno di Napoli, secondo le Leggi della Prammatica, se intende una Donna dopo la morte di godere il Lucro dotale, appellato *Antefatto*, dee tagliarsi i capelli, e metterli sopra il cataletto del Defunto. Di tal costume non ho trovato segno presso gli antichi. Ma perciocchè non di rado accadeva, che gli Uomini promettevano il *Morgincap*, e poi non attendevano la parola: le Donne più caute cominciarono ad esigere, che prima di stringere l'indissolubile nodo essi le afficurarassero di questa donazione. Di ciò ho veduto più esempli nell'Archivio de' Canonici di Modena, ma solamente uno ne citerò dell'Anno 1185. cioè uno Strumento di Matrimonio, in cui lo Sposo dice: *Manifesta causa est mihi, quoniam die illo, quando te sponsavi, promiseram tibi dare justitiam tuam secundum Legem meam in Morgincap, id est quartam portionem omnium rerum mobilium & immobilium, quas nunc habeo, aut in antea habuero. Nunc autem, si Christo auxiliante, te mihi in Conjugio sociavero, superscriptam quartam, &c. tuæ dilectioni do, cedo, confero, & per præsentem Cartam Morgincap in te habendum confirmo, ut facias exinde a præsentii die tu, & heredes tui, aut cui vos dederitis, quicquid volueritis ex mea plenissima largitate*. Si offervi, come il Morgincap, che fu una volta dono arbitrario e gratuito, era divenuto di obbligo, interpretando io così *justitiam secundum Legem*; e che tal donazione era non ristretta alla vita delle Mogli, ma piena ed assoluta. Sicchè costava ben caro il procacciarsi una compagnia ne i tempi antichi, e molti si rideranno della goffaggine di allora. Tuttavia si vuol ricordare, che prima de i Longobardi, a tenore dell'Authent. *Præterea, C. Unde vir & uxor*, si doveva alla Moglie non dotata la Quarta ne' beni del Marito ricco. Son qui da udire i Giurisconsulti, che secondo l'uso loro amplificano o limitano quella Legge. Non lieve divario ancora passa fra gli antichi tempi e i nostri; perchè allora il Morgincap si conservava per lo più in casa del Marito, cioè qualora essa premoriva, o lasciava de' Figli: ma oggidì non